

Danno esistenziale e criteri di classificazione delle tipologie di danno

Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 210 del 22 febbraio 2005.

Massima: *«Il danno non patrimoniale è il genus all'interno del quale è possibile (ma non necessario) distinguere il danno morale soggettivo (pretium doloris o pecunia doloris), il danno biologico (lesione del bene giuridico "salute", suscettibile di accertamento medico legale) e il danno conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona (tradizionalmente indicato come "danno esistenziale"); sono dunque risarcibili ex art. 2059 c.c. tutte le ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. Se in sede di liquidazione delle diverse species di danno è possibile far riferimento a criteri predeterminati (tabelle); con speciale riguardo al danno esistenziale, la liquidazione non può che avvenire con criteri equitativi, considerando e valutando gli aspetti del caso concreto»*

**Risarcimento danno : Sentenza n. 210/05 del 22.02.2005 del Tribunale di Reggio Emilia ,
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA**

in nome del popolo italiano

II TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Prima Civile

nella persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni Fanticini ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2362/1999 R.G. promossa da:

XX, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia presso e nello studio dell'avv. Monica Caiti che lo rappresenta e difende in forza di delega stesa a margine dell'atto di citazione

attore

contro

R.A.S.–Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e YY, elettivamente domiciliate in Reggio Emilia presso e nello studio degli avv.ti Corrado Grappi e Cesare Grappi, che le rappresentano e difendono in forza di deleghe stese in calce agli atti di citazione notificati

avente ad oggetto: "risarcimento danni da incidente stradale"

Conclusioni delle parti

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

dato atto della responsabilità esclusiva di YY nella causazione dell'*eventus damni* e previa, se del caso, declaratoria in via incidentale di sua responsabilità penale per il reato di lesioni gravissime in danno di XX,

dato altresì atto della corresponsione all'attore, da parte della convenuta R.A.S. S.p.A., nel corso del presente giudizio, e precisamente in data 16/12/1999 della somma di Lire 260.000.000 (oggi Euro 134.278,80) e della somma di Euro 70.000,00 in data 9/10/2003, il tutto per complessivi Euro 204.278,80, trattenuto dall'attore in acconto sul suo maggior danno,

nel merito: condannarsi la signora YY, in solido con la compagnia assicuratrice R.A.S.–Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A., quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire i danni tutti, biologico, patrimoniale, morale e alla vita di relazione, subiti e subendi da XX in conseguenza e relazione all'incidente stradale verificatosi in data 28/9/1997 di cui all'atto

di citazione, liquidandosi tali danni nella misura residua, dedotti gli acconti ricevuti, di Euro 524.648,47, o in quella diversa misura maggiore o minore che risulterà di giustizia. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge sulla somma che verrà liquidata, decorrenti dal di dell'evento al saldo effettivo, considerati gli acconti versati; in via subordinata istruttoria: disporsi supplemento di C.T.U. medico legale al fine di accertare l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni e reliquati permanenti, con riferimento alla capacità lavorativa dell'attore (invalidità specifica); in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il procuratore delle convenute chiede e conclude:

dato atto del pagamento da parte della convenuta compagnia R.A.S. S.p.A. all'attore della somma di Lire 260.000.000, corrispondente ad Euro 134.278,79, avvenuto banco iudicis alla prima udienza del 16/12/1999 e dell'ulteriore pagamento della somma di Euro 70.000,00 avvenuto in corso di causa mediante due assegni circolari datati 1/10/2003, respingere ogni ulteriore richiesta attorea, con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4/10/1999 XX conveniva in giudizio YY e la compagnia di assicurazioni RAS S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente stradale avvenuto il 28/9/1997, la cui responsabilità era da attribuire alla convenuta YY, conducente del veicolo (assicurato con la R.A.S.) sul quale l'attore era trasportato.

In particolare, l'attore, dopo aver fornito la propria versione della dinamica del sinistro, sosteneva di aver subito gravi lesioni personali e conseguenze sia di natura non patrimoniale, sia sotto il profilo economico.

All'udienza del 16/12/1999 (ex art. 180 c.p.c.) si costituivano YY e la R.A.S. S.p.A.; le convenute non contestavano gli eventi né l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, ma criticavano l'ammontare dei danni richiesti dalla controparte e le voci di danno indicate (in particolare, il c.d. danno alla vita di relazione e l'asserito pregiudizio alla capacità di produrre reddito).

Nel corso dell'udienza predetta venivano consegnati all'attore dalla convenuta R.A.S. assegni circolari dell'importo di Lire 260.000.000, che il XX tratteneva a titolo di acconto sul maggior danno subito.

Le parti comparivano, quindi, all'udienza del 19/10/2000 (ex art. 183 c.p.c.), durante la quale chiedevano la fissazione dei termini istruttori.

Con ordinanza resa all'udienza del 25/1/2001 il Giudice nominava C.T.U. il medico legale Dr. Pietro Spadoni. Dopo che le parti e lo stesso C.T.U. avevano comunicato che il Dr. Spadoni aveva eseguito – ante causam – una relazione medico legale per conto dell'assicurazione convenuta, si procedeva alla sostituzione nominando C.T.U. il Prof. Maurizio Gennari, il quale accettava l'incarico nel corso dell'udienza del 19/4/2001 e, svolte le operazioni peritali, depositava l'elaborato peritale il 14/1/2002.

Con successiva ordinanza del 22/5/2002 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dall'attore, le quali venivano assunte alle udienze dell'11/2/2004 (nel corso dell'udienza il legale della R.A.S. dimostrava che l'assistita aveva corrisposto al XX, con lettera del 7/10/2003, l'ulteriore somma di Euro 70.000,00, trattenuta dall'attore a titolo di acconto), del 19/5/2004 e del 15/6/2004.

All'ultima udienza, svoltasi il 21/10/2004, le parti precisavano le proprie conclusioni (riportate come sopra); concessi i termini di rito per le difese finali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

1. La responsabilità di YY nella causazione del sinistro (come pure quella solidale dell'assicurazione R.A.S.) costituisce circostanza non controversa; la materia del contendere è data, infatti, dalle necessità di determinare i danni effettivamente derivati all'attore a seguito dell'incidente del 28/9/1997 e di liquidare gli stessi a norma dell'art. 2058 comma 2° c.c. Prima di procedere alla determinazione dell'equivalente monetario dei pregiudizi patiti dall'attore, occorre – come ovvio – dar conto dei principi e dei criteri che reggono i conteggi svolti.

Sulla contestata autonomia del c.d. danno esistenziale rispetto al c.d. danno biologico

Si rileva che secondo le definizioni della dottrina e della giurisprudenza di merito "per danno esistenziale non potrà intendersi se non il diminuito ventaglio (o il peggior smalto) delle attività realizzatrici che la vittima si trovi a svolgere dopo la commissione del torto, in confronto a ciò che essa avrebbe potuto fare laddove il fatto non avesse avuto luogo" o, con altre parole, "il peggioramento oggettivamente riscontrabile delle proprie condizioni di esistenza" o, ancora, "il danno inerente le limitazioni alla possibilità di interagire con

l'esterno, sia inteso come rapporti umani (es. frequentazione di amici e parenti), sia come rapporto con la realtà esterna (es. recarsi in determinati luoghi), sia come limitazione allo svolgimento di attività (es. hobby, sport, attività culturali)" e, inoltre, la "lesione della sfera attinente le attività realizzatrici della persona considerando la limitazione quantitativa e qualitativa subita nelle possibilità di interagire con l'esterno" (Trib. Locri, sez. Siderno, 6/10/2000 n. 462).

Recente giurisprudenza ha esplicitamente riconosciuto la categoria del c.d. "danno esistenziale" che consiste nella "violazione non di un mero diritto di contenuto patrimoniale, ma di sottesi e più pregnanti diritti fondamentali della persona" (Cass. 7713/2000: in altri termini, la lesione di tutti i diritti fondamentali dell'individuo, diversi dal diritto alla salute, espressi nella Carta Costituzionale) e "nel danno che l'individuo subisce alle attività realizzatrici della persona... Tale figura di danno copre cioè tutte quelle lesioni che, non riconducibili a danni patrimoniali e biologici in senso stretto, insistono su interessi giuridicamente protetti e meritevoli di tutela all'interno del nostro ordinamento" (Trib. Locri, sez. Siderno, 6/10/2000 n. 462); e ancora: "Il danno esistenziale, inteso come peggioramento oggettivo delle condizioni di vita del soggetto in conseguenza di un fatto ingiusto ... presuppone, come il danno biologico, il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. e la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ma ne differisce perché non ha come presupposto una patologia" (Corte App. Genova 7/2/2003); "È risarcibile il danno esistenziale sulla base del combinato disposto dell'art. 2043 con l'art. 2 per lesione di valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità..." (Corte App. Milano 14/2/2003); "L'attribuzione prolungata nel tempo di mansioni considerevolmente inferiori alla qualifica funzionale ricoperta in palese violazione dell'art. 2103 cod. civ. genera un danno esistenziale risarcibile quanto alle compromissioni delle attività realizzatrici della persona umana, alle modificazioni peggiorative del normale svolgimento della vita lavorativa, familiare, culturale, di svago" (Trib. Pinerolo 6/2/2003); "Nel caso di uccisione di un familiare il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell'esplicazione dell'individuo nei rapporti con i congiunti, ed avendo come contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del leso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato ad incidere negativamente nelle prospettive di vita dei componenti superstiti" (Corte App. Torino 4/10/2001 n. 1285).

In un primo momento le pronunce giurisprudenziali avevano ritenuto che il danno alla vita di relazione (o esistenziale) fosse una nuova voce del danno risarcibile ex art. 2043 c.c. (superando le strette dell'art. 2059 con le medesime argomentazioni che avevano condotto alla creazione giurisprudenziale della figura del danno biologico): "Ed è poi del pari innegabile che la lesione di diritti siffatti, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti, vada incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno

conseguenza). Il che è stato già posto in luce dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 184/1986, relativa al danno-evento da lesione del diritto alla salute (cd. danno biologico), ma riferibile (per la latitudine dei suoi enunciati) ad ogni analoga lesione di diritti comunque fondamentali della persona risolvendosi in un danno esistenziale ed alla vita di relazione ... l'art. 2043 c.c., correlato agli artt. 2 e ss. Cost., va così necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana" (Cass. 7713/2000); "Il danno esistenziale non è riconducibile alla figura del danno patrimoniale, neanche sub specie del danno indiretto, ... né al danno morale in senso stretto (risarcibile ex art. 2059 c.c.) o al danno biologico" (Trib. Locri, sez. Siderno, 6/10/2000 n. 462). Pertanto, oltre ai "tradizionali" danno patrimoniale, danno morale e al tertium genus del danno biologico (Corte Cost. 184/1986), doveva considerarsi, come danno-evento (svincolato dalle strette maglie dell'art. 2059 c.c.), il c.d. danno esistenziale.

La nota pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 (la quale, peraltro, confermava la sentenza n. 177/2000 della Corte d'Appello di Bologna che, in riforma della pronuncia n. 37/1996 di questo Tribunale, aveva riconosciuto a ciascuno dei genitori del danneggiato il risarcimento "del danno morale soggettivo nella sua tradizionale accezione di sofferenza acuta e di quello ulteriore di natura esistenziale correlato al totale sconvolgimento delle loro abitudini ed alle aspettative di una normale vita familiare e di una serena vecchiaia, nonché alla necessità di provvedere perennemente alle esigenze di un figlio ridotto in condizioni pressoché esclusivamente vegetative") ha definitivamente sancito che "la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., come diretto ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non può essere ulteriormente condivisa": difatti "nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona" (nella motivazione la Suprema Corte ribadisce che "Si deve quindi ritenere ormai acquisito all'ordinamento positivo il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale, inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona, e non più solo come danno morale soggettivo").

Con motivazione condivisa dalla successiva giurisprudenza di merito, la Corte ha ritenuto che una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il limite al quale l'art. 2059 c.c. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale mediante la riserva di legge (originariamente esplicita dal solo art. 185 c.p.) se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti (quali l'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, l'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, ecc., la cui tutela è ricollegabile agli articoli 2, 29 e 30 Cost.), costituendo l'indennizzo per equivalente la forma minima di tutela.

Una volta risolto il problema dell'imputazione dell'evento, dovrà invece procedersi alla ricerca del collegamento giuridico tra il fatto e le sue conseguenze dannose, selezionando quelle risarcibili, rispetto a quelle non risarcibili, in base ai criteri della causalità giuridica, alla stregua di quanto prevede l'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056, comma 1, c.c.), che limita il risarcimento ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito, ma che viene inteso, secondo costante giurisprudenza (Cass. 89/1962; Cass. 373/1971; Cass. 6676/1992; Cass. 1907/1993; Cass. 2356/2000; Cass. 5913/2000), nel senso che la risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito, secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Cass. Sez. Un. 9556/2002).

Il Supremo Collegio ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale consistente nella perdita di un valore non economico ma personale costituisce conseguenza della lesione dell'interesse protetto: "volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece che

dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro ... sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.)

Sono così da ritenersi risarcibili (nel caso di conseguenze pregiudizievoli derivanti, secondo i richiamati principi della regolarità causale, dalla lesione di interessi di rango costituzionale) danni diversi da quello biologico e da quello morale soggettivo, pur se anch'essi, come gli altri, di natura non patrimoniale.

La sentenza Cass. 8827/2003 (i cui principi, tra l'altro, erano già contenuti in nuce in Cass. 15449/2002) è stata successivamente confermata dalle pronunce n. 8828/2003, 19057/2003, 7980/2004, 14488/2004 della Suprema Corte e ha ricevuto l'autorevole avallo della Corte Costituzionale nella pronuncia dell'11/7/2003 n. 233 la quale, in motivazione, espressamente afferma che in "due recentissime pronunce (Cass. 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

"Nell'ottica della concezione unitaria della persona ... la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali può anche essere unica, senza una distinzione – bensì opportuna, ma non sempre indispensabile – tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiudizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso stretto (se una lesione dell'integrità psico-fisica sia riscontrata) e quanto per il ristoro dei pregiudizi in parola. ... Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria [danno non patrimoniale] specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo" (così Cass. 8827/2003).

In altri termini, il p.w. è dato dal danno non patrimoniale, all'interno del quale è possibile (ma non necessario) distinguere il danno morale soggettivo (*pretium doloris* o *pecunia doloris*), il danno biologico (lesione del bene giuridico "salute", suscettibile di accertamento medico legale) e il danno conseguente alla lesione di un interesse di rango costituzionale inerente alla persona (tradizionalmente indicato come "danno esistenziale").

Conformemente a quanto sinora esposto, ritiene questo Giudice che siano risarcibili ex art. 2059 c.c. tutte le ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona, dalle quali conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica; solo per comodità espositiva (per dar conto dei criteri impiegati per la liquidazione equitativa del complessivo ristoro dovuto al XX), vengono qui "etichettate" le componenti del pregiudizio non patrimoniale come "danno biologico (temporaneo e permanente)", "danno morale soggettivo" e "danno esistenziale".

Sul danno biologico subito da XX e sui criteri di liquidazione

L'accertamento eseguito dal C.T.U. Prof. Gennari, il quale, esaminati gli atti di causa, ha illustrato con dovizia di particolari le proprie conclusioni adducendo argomentazioni tecnico-scientifiche da ritenersi (sul punto) logiche e condivisibili, consente di ritenere dimostrati i

seguenti danni (che per espressa affermazione del medico legale – che ha compiutamente analizzato e ricondotto all'evento l'ematoma sottodurale diagnosticato molto tempo dopo il trauma – sono da porsi in conseguenza dell'incidente del 28/9/1997) patiti dall'attore:

frattura-lussazione della testa femorale destra con paresi del nervo sciatico-popliteo esterno omolaterale, fratture costali multiple all'emitorace destro (dalla terza alla settima) ed un trauma succussivo del capo con conseguente ematoma sottodurale cronico fronto-parietale bilaterale (le lesioni sono compatibili con l'uso della cintura di sicurezza e, quindi, deve escludersi un contributo causale del XX nei danni derivati) postumi permanenti menomativi dell'integrità psico-fisica, consistiti in deficit motorio (deficit della dorsi-flessione del piede e dell'alluce) e sensitivo (ipoestesia tattile e dolorifica del polpaccio) da paresi del nervo sciatico-popliteo esterno, nonché un risentimento funzionale antalgico dell'anca dx, con prevedibili processi degenerativi articolari e meniscali a carico del ginocchio sinistro (a causa della modificazione del carico indotta dagli esiti traumatici), nonché possibili disturbi di origine soggettiva correlati all'ematoma sottodurale ("mal di testa", secondo il teste G.): 35-36% incapacità di attendere alle ordinarie attività quotidiane (c.d. invalidità temporanea biologica): totale per un mese, parziale (75%) per 2 mesi e parziale (50%) per altri 3 mesi.

Come già detto, le conclusioni del C.T.U. (peraltro di chiara fama e ottima reputazione) in ordine al danno all'integrità psico-fisica sono pienamente condivisibili e – contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'attore a pag. 4 della comparsa conclusionale – non è affatto vero che sia "prassi dei periti d'ufficio ridurre sempre le stime dei loro colleghi di parte per lasciare al Giudice di mediare", essendo semmai più ricorrente la fattispecie in cui i consulenti delle parti contrapposte si discostano (il c.t.p. del danneggiato aumentando la valutazione, il c.t.p. del danneggiante o della sua assicurazione diminuendola) da quella del C.T.U. che, spesso, fornisce un valore intermedio tra le opposte tesi.

Ritiene questo Giudice che il criterio per la liquidazione del "danno biologico" debba ricondursi alle cc.dd. "tabelle del Tribunale di Milano" che costituiscono un valido punto di riferimento, condiviso dalla giurisprudenza di numerosi Tribunali: resta fermo il potere-dovere del Giudice di adattare al caso concreto, secondo i dettami della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, i dati numerici (meramente indicativi) forniti dalle tabelle.

A parere di chi scrive, le tabelle milanesi sono frutto di un attento studio da parte dei Giudici di quel Tribunale e il fatto stesso che queste siano state adottate su quasi tutto il territorio nazionale (ivi compresi i vicini Tribunali di Parma e Modena) conferisce alle stesse tabelle l'autorevolezza di un precedente al quale pare giusto ed opportuno adeguarsi.

Può darsi conto di una recente "svolta" giurisprudenziale del Tribunale di Reggio Emilia, che per lungo tempo era rimasto legato alle cc.dd. "tabelle C.N.R." (la cui applicazione era stata invocata dalla difesa delle convenute nell'atto introduttivo), le quali prevedevano risarcimenti che non erano assolutamente in linea con quanto riconosciuto dai Tribunali nazionali e, soprattutto, da quelli del distretto di Bologna.

Del resto, già prima della menzionata "svolta", i sinistri stradali venivano liquidati ai danneggiati dalle compagnie assicurative, in sede stragiudiziale, facendo riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano.

Sul danno morale soggettivo subito da XX e sui criteri di liquidazione

Il c.d. "danno morale soggettivo" (nel significato tradizionale di *pretium doloris* o *pecunia doloris*) è liquidato, dai Giudici del Tribunale di Milano, con una somma che varia da $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ di quanto determinato a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo): nel caso di specie, le sofferenze patite dal XX appaiono di notevole rilevanza tenendo conto della natura delle lesioni subite, delle lunghe degenze e cure riabilitative e delle testimonianze che hanno dato atto di visibili preoccupazioni dell'attore e timori di dover subire altri interventi di craniotomia (cfr. testimonianza G.) e sono tali da giustificare il massimo riconoscimento nella misura di $\frac{1}{2}$ del

danno biologico totale.

Sul danno esistenziale subito da XX e sui criteri di liquidazione

Tutte le testimonianze acquisite dagli amici, dai prossimi congiunti e dai collaboratori dell'attore hanno provato che le lesioni riportate hanno inciso significativamente sulla personalità di XX e sulle attività realizzatrici della persona che questo era solito svolgere: la pratica degli sport preferiti (tennis, basket, sci, vela, passeggiate, nuoto) sono oggi preclusi dalle sue condizioni fisiche (la figlia I. ha espressamente dichiarato che anche i tentativi di continuare l'esercizio del nuoto non hanno avuto successo e che attualmente il XX "va al Circolo solo per giocare a carte"); le vacanze, precedentemente trascorse al mare o in barca a vela o in "qualche viaggio all'estero" (teste I.M.), si sono molto diradate e, per le difficoltà nei movimenti, comportano notevoli difficoltà che impediscono di goderne (cfr. testimonianze I.M. e L.V.); anche in conseguenza della riduzione delle attività svolte e degli ostacoli negli spostamenti (ma non sono da trascurare le ripercussioni psicologiche della menomazione), i momenti aggregativi (in cui instaurare e/o mantenere relazioni sociali) sono stati fortemente pregiudicati dagli esiti dell'incidente, tanto che il XX "ha smesso di frequentare gli amici velisti" (teste A.M.), "difficilmente usciva di casa ... [e] la nostra frequentazione è cessata" (teste E.G.), "ha completamente cambiato il proprio stile di vita ... aveva una vita mondana che oggi non ha più" (teste M.V.M.), "ha limitato successivamente all'incidente le relazioni interpersonali e i momenti di aggregazione" (teste G.C.).

Pare evidente che le ingiuste lesioni patite (dalle quali sono conseguiti pregiudizi non suscettivi di valutazione economica) attengono ad interessi di rango costituzionale inerenti alla persona:

- la possibilità di svolgere attività sportiva trova – secondo la dottrina (ma anche la giurisprudenza che ha individuato nella "scriminante sportiva" un'atipica causa di giustificazione di condotte penalmente rilevanti) – il proprio fondamento negli art. 2 ("... sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità"), 18 (libera associazione) e 32 (diritto alla salute in senso lato) della Carta Costituzionale (che non ne fa, però, espressa menzione come invece avviene in altri paesi europei come Spagna, Grecia, Portogallo, Russia, Ungheria, Croazia, ecc.); tra l'altro, il diritto allo sport inteso come diritto della persona al benessere fisico, alla salute, alla gestione del proprio tempo libero e allo svago forma oggetto dell'art. 282 della recente Costituzione Europea (firmata il 29/10/2004, la cui ratifica è già stata approvata dalla Camera dei Deputati il 25/1/2005) che riconosce la funzione sociale educativa dello sport;
- la libertà di circolare liberamente (pregiudicata dalle conseguenze dell'incidente) è espressamente riconosciuta dall'art. 16 Cost.;
- le attività di svago, di ricreazione e di divertimento (tra le quali le vacanze) e, più in generale, quelle in cui si manifesta l'esigenza di "socialità" della persona, rientrano nelle previsioni degli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione e (quelle relative alle ferie) anche nell'art. 36 ultimo comma Cost. (oltre che, per implicito, nell'art. 32 Cost.).

Circa il criterio di liquidazione del danno esistenziale, le pronunce di merito e legittimità (Cass. 7713/2000; Trib. Torino 8/8/1995; Trib. Locri 6/10/2000), nella maggior parte dei casi, si limitano ad affermare che la stessa non può che avvenire con criteri equitativi, considerando e valutando gli aspetti del caso concreto, sovente richiamati in maniera generica e non esaustiva. A questo atteggiamento hanno fatto seguito le censure della dottrina la quale ha osservato che "una volta enumerati i singoli criteri presi in considerazione, il Giudice rimane del tutto libero nella definizione del quantum ritenuto equo per la riparazione di quel determinato pregiudizio. L'individuazione di tale somma resta, perciò, affidata alla semplice affermazione della intervenuta considerazione delle particolarità del caso concreto, con risultati diffusamente avvertiti come inappaganti non essendo dato alle parti di conoscere quanto e come ciascuna caratteristica del caso di specie abbia inciso sulla liquidazione complessiva e perché talora essa macroscopicamente si discosti da liquidazioni effettuate da altri giudici, in situazioni del tutto analoghe, sulla scorta della considerazione delle medesime circostanze di fatto".

Del resto, sarebbe ardua impresa costruire una tabella per la liquidazione del c.d. danno

esistenziale, sia perché le attività realizzatrici della persona sono potenzialmente infinite, sia perché la loro compromissione non è necessariamente risarcibile (un soggetto non potrebbe lamentare la sopravvenuta impossibilità di scalare montagne, quando l'unico suo hobby, sino all'evento dannoso, era costituito dal giocare a carte), sia perché le variegate fattispecie ricondotte al c.d. danno esistenziale possono anche prescindere da un pregiudizio fisico.

Proprio per queste ragioni non si ritengono soddisfacenti le recentissime indicazioni fornite dal Tribunale di Milano ("Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale – Milano, 1° dicembre 2004", in Guida al Diritto 18/12/2004 n. 49), già criticate in dottrina perché, sostanzialmente, "ripudiano" il danno esistenziale: pur ribadendo le esigenze di personalizzazione dei parametri tabellari, i Magistrati del Tribunale meneghino suggeriscono un criterio che ancora al pregiudizio all'integrità fisica la liquidazione dei danni conseguenti alla compromissione di altri interessi costituzionalmente protetti. Da un lato, il criterio proposto è ingiusto perché parte dal presupposto che da un medesimo fatto non possano conseguire un ridotto pregiudizio all'integrità psico-fisica e, di contro, un rilevante danno ad altri interessi inerenti alla persona; dall'altro, il criterio non è appagante perché genericamente rinvia ad "un giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi allegati e provati" limitando però "a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico l'entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patrimoniale".

Ritiene questo Giudice che le tabelle costruite per la liquidazione del danno biologico possano e debbano essere impiegate, ma al solo fine di individuare – equitativamente – l'ordine di grandezza economica attribuito all'impatto di un torto che mostra di riverberarsi sui versanti esistenziali: in altri termini, preso atto che i valori tabellari rispecchiano la totalità dei pregiudizi esistenziali che possono verificarsi a carico della persona, il massimo del danno esistenziale risarcibile corrisponderà a quanto riconosciuto in tabella per una lesione permanente del biologico pari al 100% (ovviamente, secondo l'età del danneggiato al momento del sinistro).

Proseguendo, le attività realizzatrici della persona (che involgono interessi costituzionalmente tutelati) effettivamente svolte (in precedenza) dal danneggiato possono essere raggruppate in quattro diverse categorie; in ordine di importanza si elencano le: a) attività di carattere biologico-sussistenziale; b) relazioni affettive e familiari; c) relazioni sociali e attività di carattere cultural-scientifico, associativo, religioso, ecc.; d) attività sportive, di svago e di divertimento.

Il massimo importo risarcibile deriverebbe, dunque, da una totale compromissione di tutte le quattro categorie sopra indicate, mentre un pregiudizio solo parziale (sia quando soltanto alcune di dette categorie restano compromesse, sia quando non si ravvisano attività precedentemente svolte in una di dette categorie o queste erano già molto limitate, sia quando dalla menomazione non sia disceso il totale annullamento della singola attività) comporterebbe l'onere di suddividere la somma massima individuata tra i settori individuati sub a), b), c), e d) secondo il loro grado di importanza (ad esempio, il complesso delle attività di svago e divertimento è destinato a valere meno delle relazioni sociali ed affettive), di personalizzare il valore di ogni singola categoria rispetto alla totalità delle attività realizzabili da un soggetto di età e condizione del danneggiato e, infine, di assegnare un valore a ciascuna delle attività compromesse in funzione del suo grado di compromissione.

La trasposizione del criterio al caso in esame può risultare chiarificatrice: XX ha subito pregiudizi esclusivamente nelle categorie sub c) (relazioni sociali e attività di carattere cultural-scientifico, associativo, religioso, ecc.) e sub d) (attività sportive, di svago e di divertimento) alle quali (data la minore importanza rispetto alle attività classificate sub a) e b)) può complessivamente attribuirsi, in caso di compromissione totale, una somma pari al 40% del totale danno biologico permanente di un soggetto di 53-54 anni (età dell'attore al momento dell'incidente).

Secondo le emergenze istruttorie e tenendo conto dell'età e delle complessive condizioni del XX prima del sinistro, molte erano le attività sportive e di divertimento che l'attore svolgeva e che oggi sono completamente pregiudicate e dismesse: la categoria sub d) può quindi ritenersi totalmente compromessa.

Minore, invece, è il pregiudizio subito nelle relazioni sociali e nelle attività di carattere cultural-scientifico: difatti, anche queste (stando alle testimonianze) erano numerose e variegate ("aveva una vita mondana" ha detto la teste M.V.M.), ma le lesioni subite – che certamente ostacolano e limitano i momenti aggregativi per l'instaurazione o il mantenimento di rapporti sociali – non hanno comportato una loro totale preclusione (del resto, anche la figlia del danneggiato ha ammesso che lo stesso continua a frequentare il Circolo, seppure soltanto per giocare a carte).

In considerazione del fatto che prima dell'incidente XX aveva intense relazioni sociali e svolgeva numerose attività di carattere culturale, associativo, sportivo, di svago e di divertimento e del grado di compromissione di ciascuna di queste, si ritiene che il c.d. danno esistenziale possa essere equitativamente determinato in una somma pari a $\frac{1}{2}$ del 40% del totale danno biologico permanente di un soggetto di 53-54 anni (e, cioè, con una somma pari al 20% dell'importo previsto nella tabella milanese per il danno biologico patito da un 53enne nella misura del 100%).

Sul danno emergente subito da XX e sui criteri di liquidazione

Passando ai danni di natura patrimoniale, la somma risarcibile deve essere limitata a quanto provato in corso di causa: come riconosciuto dalla difesa dell'attore (e non contestato dalle controparti) le 'pezze' giustificative prodotte ammontano ad una cifra precisa (di poco inferiore a quella indicata in conclusionale) e non sono state dimostrate (nemmeno per testi) spese ulteriori per "badanti", assistenti, ecc. (anzi, stando alle prove testimoniali, erano i prossimi congiunti ad accudire ed assistere il XX nel periodo di convalescenza).

Le presunzioni che la difesa dell'attore ha invocato a pagina 7 della conclusionale per richiedere un risarcimento superiore dovrebbero trarre origine da fatti noti (oltre alle accertate lesioni) ed essere caratterizzate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza che, nel caso, difettano.

Sul contestato lucro cessante subito da XX e sui criteri di liquidazione

XX svolgeva (e svolge) la professione di avvocato; nel lasso di tempo in cui l'attore ha dovuto sottoporsi a cure e terapie riabilitative la sua attività professionale ha certamente subito un pregiudizio (la circostanza – che emerge comunque dalle testimonianze di parenti e collaboratori, i quali hanno narrato le limitazioni e difficoltà affrontate al momento del rientro nello studio – è pressoché incontrovertibile: v. pagina 5 della comparsa conclusionale delle convenute).

Senza trovare obiezioni dalle parti, il C.T.U. Prof. Gennari ha stimato (in base alla natura delle lesioni riportate e all'evoluzione clinica documentata) che il periodo di temporanea incapacità lavorativa sia consistito in tre mesi di incapacità assoluta, due mesi di parziale al 50% e un mese di parziale al 25%.

Il danno da lucro cessante di natura temporanea deve essere liquidato con un criterio riconducibile al parametro normativo previsto dall'art. 4 della Legge 39/1977: il più elevato reddito professionale netto degli ultimi tre anni (come risultante dalle dichiarazioni IRPEF e sottratte le imposte) deve essere frazionato in 12 mensilità e ciascuna di queste corrisponderà ad un mese di incapacità lavorativa assoluta.

L'incidenza permanente delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica dell'Avv. XX è, invece, fortemente discussa dalle parti.

Il C.T.U. Prof. Gennari ha lapidariamente affermato che "gli stessi esiti, pur limitando le capacità di spostamento del soggetto, non sembrano incidere apprezzabilmente sulla specifica attitudine professionale di avvocato".

La valutazione del C.T.U. è solo parzialmente condivisibile.

Sicuramente la professione forense è costituita, in maniera assolutamente preponderante, dallo svolgimento di attività di carattere intellettuale; a dire il vero, sono incluse anche prestazioni che di intellettuale hanno ben poco (file, spostamenti, trasporto fascicoli, trasferimenti da un ufficio all'altro, ecc.), ma, poiché non occorre un'abilitazione per eseguirle, dette mansioni "manuali" vengono di regola affidate a segretarie, praticanti e collaboratori e assumono caratteristiche di assoluta marginalità nell'esercizio della professione e nella produzione del reddito dell'avvocato (a volte, persino la partecipazione alle udienze viene delegata a collaboratori e sostituti). Quanto descritto costituisce la regola (come è stato osservato dalla difesa delle convenute) e da questo derivano, probabilmente, le conclusioni tratte dal C.T.U.: tuttavia, il compito del Giudice non è quello di individuare l'id quod plerumque accidit ma di esaminare le emergenze probatorie del caso concreto, soprattutto quando queste presentano elementi di peculiarità rispetto a ciò che è consueto.

L'affidamento a segretarie, praticanti e collaboratori delle incombenze "fisiche" è certamente abituale negli studi legali di dimensioni medio-grandi in cui lavorano svariati professionisti, praticanti abilitati al patrocinio e non, collaboratori stabili e/o occasionali, segretarie, ecc.

Lo stesso non si riscontra negli uffici legali di piccole dimensioni in cui "tutti fanno tutto": capita spesso che sia l'avvocato a fare le fotocopie e ad attendere il turno in cancelleria, mentre la segretaria è in attesa all'ufficio notifiche o all'ufficio postale e il collaboratore è in udienza (gli esempi potrebbero proseguire senza fine).

Parimenti, la regola sopra individuata può non attagliarsi al caso di un giovane avvocato che svolga la propria attività in uno studio di dimensioni non ridotte: proprio ai più giovani vengono di regola affidate le prestazioni "di fatica", quali la presenza a numerose udienze, le attese nelle cancellerie, le attività da espletarsi negli uffici pubblici, ecc.

La presunzione a cui hanno fatto riferimento le convenute e (implicitamente) il C.T.U. può, dunque, non essere sempre valida e, qualora l'attore offra elementi (anche presuntivi) che facciano presumere una perdita della capacità di guadagno (come più volte ribadito dalla Suprema Corte – da ultimo, Cass. 10026/2004 – il danno patrimoniale da lucro cessante non è automatico e deve essere dimostrato), può essere riconosciuto anche questo pregiudizio.

Si potrebbe obiettare che ci sono avvocati che esercitano la professione stando seduti su una sedia a rotelle e che, per questi, non si ravvisano preclusioni allo svolgimento dell'attività; il ragionamento, tuttavia, sarebbe errato perché, nella fattispecie in esame, il pregiudizio dato dall'impossibilità di muoversi liberamente non è originario ma costituisce l'effetto delle menomazioni subite da un professionista che, in precedenza, non ne era affetto.

Peraltro, la necessità di supplire alle carenze sopravvenute con l'ausilio di colleghi o di un maggior numero di collaboratori o impiegati inciderebbe comunque sul reddito del professionista per l'esborso derivante.

Nel caso de quo è emerso dall'istruzione probatoria che:

prima dell'incidente l'Avv. XX svolgeva la propria professione in uno studio di piccole dimensioni in cui operavano, oltre al professionista, un'impiegata e una praticante e, saltuariamente, la figlia dell'attore (testimonianze di I. e M.V.M.);

ad oggi la composizione dello studio non ha subito variazioni: nello studio lavorano l'Avv. XX, la ex-praticante divenuta avvocato (è il difensore dell'attore in questa controversia) e un'impiegata;

il reddito del professionista (come risultante dalle dichiarazioni IRPEF antecedenti e immediatamente successive al sinistro) ha subito decrementi, mentre nel periodo precedente all'incidente aveva segnato costanti progressi.

Può quindi ritenersi dimostrato che le lesioni patite da XX abbiano inciso sulla sua capacità di

produrre reddito nella misura del 10%.

Per la quantificazione del risarcimento, si deve far ricorso al criterio normativo previsto dall'art. 4 della Legge 39/1977.

La somma pari ad un decimo del più elevato reddito professionale netto degli ultimi tre anni (come risultante dalle dichiarazioni IRPEF, ma sottratte le imposte) deve essere capitalizzata secondo la tabella del R.D. 9/10/1922 n. 1403 con un abbattimento pari al 10% (che tiene conto dell'allungamento della vita media) in considerazione dello scarto tra la vita fisica del danneggiato e la sua vita lavorativa (ex multis, Corte App. Venezia 24/5/2000 n. 1601).

Sul c.d. danno da ritardo e sui criteri di liquidazione

Con la locuzione "danno da ritardo" si identifica il danno derivante dalla svalutazione monetaria e dalla mancata percezione immediata della somma corrisposta quale equivalente del debito di valore; la giurisprudenza ha ripetuto varie volte che il Giudice deve necessariamente fare ricorso al criterio equitativo per determinare il predetto danno.

La somma liquidata sulla base delle più recenti "tabelle milanesi" (danno non patrimoniale) è già aggiornata (con rivalutazione monetaria all'attualità); spettano, però, gli interessi legali e devono essere calcolati i parziali pagamenti effettuati dalla compagnia assicurativa convenuta.

Questo è il criterio impiegato per la liquidazione: l'importo predetto deve dunque essere devalutato alla data dell'incidente e computare sul capitale devalutato gli interessi legali maturati sino alla data del pagamento di Lire 260.000.000 (il 16/12/1999); dalla somma del capitale devalutato e degli interessi deve essere detratto l'ammontare del pagamento; sul residuo ricominciano a decorrere gli interessi sino alla data del successivo pagamento di Euro 70.000,00 (il 9/10/2003); detratto anche questo pagamento devono essere calcolati gli interessi legali sino alla data odierna.

Sulla somma riconosciuta a titolo di perdita della capacità lavorativa specifica (lucro cessante temporaneo e permanente) devono riconoscersi gli interessi legali e, comunque, la stessa deve essere rivalutata all'attualità.

Il danno emergente (le spese sostenute) non è debito di valore: il c.d. danno da ritardato pagamento di un debito di valuta è costituito dal riconoscimento dei soli interessi legali, che possono farsi decorrere dalla data dei singoli esborsi.

2. Esposti i criteri, si procede ora alla liquidazione vera e propria:

- danno biologico permanente (35-36%, età 53 anni circa): Euro 103.000,00
- danno biologico temporaneo (Euro 50,00/die per inabilità totale per un mese + parziale al 75% per 2 mesi + parziale al 50% per altri 3 mesi): Euro 1.500,00 + Euro 2.250,00 + Euro 2.250,00 = Euro 6.000,00
- danno morale soggettivo (½ del danno biologico): Euro 54.500,00
- danno esistenziale (20% del danno biologico nella misura del 100% all'età di 53-54 anni): Euro 99.000,00
- danno emergente: Euro 5.821,71 (pari a Lire 11.272.400)
- danno da lucro cessante temporaneo (più elevato reddito professionale netto degli ultimi tre anni, pari a circa Euro 56.000,00; totale per tre mesi, parziale al 50% per due mesi e parziale al 25% per un mese): Euro 14.250 + Euro 4.750,00 + Euro 1.187,5 = Euro 20.187,50
- danno da lucro cessante permanente (10% del più elevato reddito professionale netto degli ultimi tre anni, pari a circa Euro 5.600,00; capitalizzazione – coefficiente 12,710 – secondo la tabella del R.D. 9/10/1922 n. 1403; abbattimento del 10%): Euro 64.058,50
- danno da ritardo (interessi legali e rivalutazione monetaria sui debiti di valore e interessi legali sul debito di valuta, considerando i parziali pagamenti della compagnia convenuta;): Euro 1.800,00 + Euro 34.100,00 + Euro 1.336,71 = Euro 37.236,71

In definitiva, spetta all'attore, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente del 28/9/1997, detratti i parziali versamenti, la somma di Euro 185.525,63.

Al pagamento del predetto importo devono essere condannate, in solido tra loro, sia YY, sia la R.A.S. – Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.

3. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza: dette spese, in considerazione del D.M. 5/10/1994 n. 585 (applicabile ratiore~ per tutte le attività antecedenti al 2/6/2004) e delle vigenti tariffe forensi (per le sole attività successive al 2/6/2004 e per gli onorari), dell'effettiva attività svolta dalla difesa della convenuta, del valore e della difficoltà della controversia, tenuto conto del pagamento della metà del costo della C.T.U. (da addossare integralmente alle convenute), decurtate le spese ritenute eccessive, superflue o non documentate, vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia – sezione prima civile

definitivamente pronunciando sulla causa nr. 2362/1999 R.G. promossa da XX contro R.A.S.– Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e YY, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

condanna R.A.S.–Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e YY, in solido tra loro, a pagare a XX la somma di complessivi Euro 185.525,63 per i danni subiti a seguito del sinistro del 28/9/1997
condanna R.A.S.–Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. e YY, in solido tra loro, a rifondere a XX le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 15.026,90 (di cui Euro 10.650,00 per onorari, Euro 3.756,94 per diritti ed Euro 619,96 per spese), oltre a rimborso spese generali ex art. 14 T.P., I.V.A. e C.P.A.

Reggio Emilia, 7 febbraio 2005

Il Giudice Dott. Giovanni Fanticini

Dep. in cancelleria il 22.02.2005

(fonte: <http://www.altalex.com>)